

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE, REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NELLE RETI FOGNARIE CONSORTILI DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELL’ASI

FRA

Il CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE della PROVINCIA di POTENZA, con sede in TITO (PZ) Centro Direzionale Zona Industriale Tito CAP 85050 Partita I.V.A. 00091600767 (in appresso denominato Fornitore) in persona, del DIRETTORE Ing. Guido BONIFACIO, nato a Potenza il 10/06/1957, ai sensi dell’art. 13 – comma 2 lettera c - del vigente statuto consortile per la carica domiciliato presso la sede consortile,

E

La ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale e/o P.I.V.A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di legale rappresentante della società (in appresso denominato Cliente), si conviene quanto segue:

OGGETTO:Il Fornitore accertata la possibilità tecnica per l’immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti fognarie consortili.

CONCEDE al Cliente di immettere le acque di scarico meteoriche, reflue nere e tecnologiche, del proprio opificio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nelle reti di raccolta consortile.

###### ART. 1 MODALITA’ E CONDIZIONI DELLO SCARICO

Le acque meteoriche saranno immesse nella rete di raccolta delle acque pluviali e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche della rete di raccolta e di scarico. Le acque reflue nere e tecnologiche saranno immesse nella rete fognaria acque nere consortile e convogliate nell’impianto di depurazione, di norma, in un solo punto che sarà concordato con il Fornitore previa costruzione del pozzetto di ispezione e collocando, nello stesso, degli strumenti di misura e controllo. Il Cliente si impegna ad immettere le acque reflue nella rete fognaria consortile rispettando rigorosamente i limiti imposti dalla parte III Tabella n.3. allegato 5, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.

Il Fornitore provvederà ad effettuare periodicamente delle analisi sui campioni dello scarico per accertare che gli stessi rientrino nei limiti della parte III Tabella n.3 allegato 5, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.

###### ART. 2 INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO

L’immissione dei reflui, da parte del Cliente, nella rete fognaria consortile sarà possibile in qualsiasi ora della giornata. Il Fornitore non risponderà verso il Cliente per l’interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore (quali scioperi, eventi naturali, ecc.) quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue. Tali interruzioni non comporteranno per il Fornitore obbligo alcuno di indennizzo, abbuono o risarcimento dei danni di qualsiasi specie e non potranno costituire per il Cliente motivo di anticipata risoluzione del presente contratto.

###### ART. 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione saranno di competenza delle rispettive proprietà.

**ART. 4 MISURA DELLE ACQUE E RELATIVE APPARECCHIATURE**

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contaore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, di proprietà del Cliente. Gli apparecchi di misura e controllo, (ove installati), saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Fornitore. Il Cliente è tenuto ad accertare che i misuratori di portata siano regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti e di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Cliente può chiedere la verifica delle apparecchiature, con spese a proprio carico, se le stesse risultassero esatte entro il limite di tolleranza del 5%. Il Fornitore ha il diritto di verificare e/o sostituire, d’accordo con il Cliente, i misuratori, previo accordo tra le parti, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e nocivi per il buon funzionamento dell’impianto di depurazione, previa intesa tra le parti saranno installati strumenti per il controllo automatico, a spese del Cliente.

**ART. 5 NOLO MISURATORI**

Per ciascun misuratore di proprietà del Fornitore, posto in opera per emergenza, il Cliente è tenuto a versare, trimestralmente, un canone di noleggio che sarà rapportato al diametro del contatore installato, il cui importo è stabilito dall’Amministratore Unico e che potrà variare in aumento con le variazioni ISTAT. Eventuali variazioni in aumento, in corso di contratto, produrranno effetti a decorrere dal trentesimo (30°) giorno e previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio, o che non vengano installati gli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Fornitore sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata detratta della quota non restituita pari al 20% del prelievo.

**ART. 6 TARIFFE**

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti della parte III Tabella n.3 allegato 5, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. , di cui all’Art.1, sarà praticato al Cliente, al netto di I.V.A., il prezzo stabilito dal Consorzio con proprio atto deliberativo n. 163 del 14.11.2019ovvero quello stabilito in eventuali e successivi atti deliberativi. Il Cliente, s’impegna, comunque ad accettare gli aumenti di tariffa, nuovi e/o maggiori obblighi a suo carico intervenuti successivamente alla sottoscrizione del presente impegno contrattuale, che diverranno operativi al 30° giorno successivo a quello dell’adozione del relativo provvedimento dell’amministratore unico.

**ART. 7 TERMINI DI PAGAMENTO**

La fatturazione sarà fatta a cadenza mensile in base agli scarichi effettivi. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura. In caso di ritardo pagamento, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento effettuato con lettera raccomandata, senza che sia intervenuto il pagamento dell’insoluto, sulle somme rimaste tali, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 (cinque) punti con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l’ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell’incasso.

**ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha vigore a decorrere dal verbale di apertura degli scarichi e validità annuale, stabilendosi la scadenza del primo anno al 31 dicembre dell’anno in corso. Sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno per un periodo massimo di cinque anni, se non disdetto per raccomandata A.R. almeno tre mesi prima di ogni scadenza da una delle due parti (entro il 30 settembre dell’anno di scadenza), senza soluzione di continuità del servizio fino al raggiungimento delle nuove condizioni contrattuali.

**ART. 9 QUANTITA’ E QUALITA’ ACQUE SCARICATE**

Nel caso in cui non venga installato il misuratore di tipo magnetico previsto nell’Art. 4, la quantità di acque reflue che il Fornitore addebiterà sarà pari all’80% dell’effettivo prelievo di acqua potabile (ove fornita) ed industriale così come riportato nei relativi verbali di lettura. Il volume dell’effluente immesso nella rete fognaria consortile che sarà preso a riferimento per il calcolo minimo annuo e sarà addebitato al Cliente sarà pari, dunque, alla sommatoria delle quantità contrattuali di acqua potabile (ove fornita) ed industriale (vedi Art.3 contratto fornitura acqua industriale) decurtata del 20%, fatto salvo eventuali periodi di fermo dovuti a cause di forza maggiore (quali scioperi, cassa integrazione, eventi naturali) accertate e comunque, contestualmente all’evento, comunicate al Fornitore. Nel caso in cui sia installato il misuratore magnetico, la quantità di acque reflue che il Fornitore addebiterà sarà quella rilevata dal misuratore e comunque quella riportata sui verbali di lettura. Per la contabilizzazione dell’effluente immesso nella rete fognaria consortile negli eventuali periodi di guasto del misuratore stesso, si rimanda a quanto prescritto nel precedente Art. 5. Il Cliente che abbia ottenuto per l’opificio autorizzato allo scarico autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la periodicità prevista in dette autorizzazioni, trasmetterà al Fornitore copia delle analisi effettuate sui reflui scaricati. Il Fornitore si riserva altresì di richiedere al Cliente, senza alcun onere per il Fornitore stesso, la trasmissione periodica delle analisi sui reflui conferiti ove richiesto dalla amministrazione competente in sede di rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’impianto di depurazione consortile di riferimento.

**ART. 10 CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DEPURATIVO**

L’impianto di depurazione consortile è dimensionato e strutturato, per rispettare nello scarico finale, i limiti di accettabilità di cui alla parte III Tabella n.3 allegato 5, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.

ART. 11 CONDIZIONI DI ACCETTABILITA’ EFFLUENTI INDUSTRIALI

I limiti di accettabilità delle acque di scarico industriali nella fognatura consortile, sono indicati nella relativa parte III Tabella n.3. allegato 5, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. allegata (allegato 1/a). Sono di competenza consortile ed a carico del Cliente gli oneri relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio della derivazione, ad espropri e servitù inerenti quest’ultima. Il Cliente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento di materiale e di apparecchi. Con il presente il Cliente autorizza il Fornitore ad ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati allo scarico degli effluenti all’interno della proprietà privata.

ART. 12 DISPERSIONI DI ACQUA

Il Cliente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura (se installato) e prima dell’immissione nella rete fognaria consortile. (Detta dispersione verrà considerata dal Fornitore come normale scarico e quindi regolarmente contabilizzato).

**ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolverà di diritto in tutti i casi previsti dal vigente regolamento.

**ART. 14 COMUNICAZIONI**

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, il Cliente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Fornitore.

**ART. 15 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Le spese di bollo e di eventuali, di registrazione del presente atto, sono a carico del Cliente.

**ART. 16 DOMICILIO DELLE PARTI**

Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio in:

Il Fornitore in : Zona Industriale - Centro Direzionale – CAP. 85050 Tito Scalo (PZ).

Il Cliente in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_).

**ART. 17 FORO COMPETENTE**

Il Foro competente ed esclusivo per eventuali contestazioni giudiziarie, inerenti e conseguenti alla esecuzione del presente contratto sarà quello di Potenza.

###### ART. 18

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa riferimento al vigente Regolamento consortile che è da intendersi allegato al presente contratto per formarne parte integrante.

Tito lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL FORNITORE IL CLIENTE